

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4858 del 13/09/2017
Oggetto	PC17A0060 Concessione per uso irrigazione agricola a favore del Consorzio di Bonifica di Piacenza, C.F. 91096830335. Area di intervento: loc. Chiavenna Landi nel comune di Cortemaggiore (PC)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5032 del 13/09/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- il Decreto n. 149 del 04/08/2017 della Regione Emilia-Romagna “crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Parma e Piacenza (OCDPC n. 468/2017). Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile”,
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano- c.d. “Direttiva Derivazioni”);

- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, *ex d.m. 31 luglio 2015*, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la determinazione dirigenziale 21 aprile 2017, n. 353 (Avocazione *ad interim* in capo al Direttore tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Laboratorio Multiuso e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni);

**DATO ATTO** che con domanda PGDG/2017/8608 dell'11/08/2017, Consorzio di Bonifica di Piacenza (C.F. 91096830335), con sede legale in Strada Valnure n. 3, 29122 – Piacenza, ha richiesto:

1. l'autorizzazione alla perforazione dell'opera di presa così descritta:
  - pozzo avente profondità di m 120 dal piano di campagna;
  - ubicazione: Comune di Cortemaggiore, località Chiavenna Landi, su terreno di proprietà dell'Azienda Agricola Tonoli, censito al fg. n. 8, mapp. n. 90, coordinate UTM RER x: 569482, y: 984421;

2. la contestuale concessione a derivare acqua pubblica mediante la suddetta opera di presa, nei limiti e per l'uso di seguito indicati:

- portata massima di acqua derivabile pari a 40 l/s;
- volume complessivo annuo di acqua derivabile pari a 345.600 mc;
- destinazione della risorsa ad uso agricolo irriguo;

**DATO ATTO** che:

- la domanda di concessione costituisce l'intervento n. 12834 del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile delle province di Parma e Piacenza approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 149 del 04/08/2017 la cui pubblicazione, avvenuta sul BURERT n. 229 del 05/08/2017, ai sensi del punto 2.1.2 del Piano stesso, assolve gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 10 e 11 del R.R. n. 41/2001;
- in base all'istruttoria svolta, le opere di derivazione risultano congruenti con quanto risultante dalla documentazione assunta agli atti;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;
- il canone per l'anno 2017, calcolato sui mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, è quantificato nella misura di euro 6,51;

**CONSIDERATO** che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- in base alla valutazione ex- ante condotta col "metodo ERA" di cui alla "Direttiva Derivazioni", il prelievo non determina rischio ambientale per il corpo idrico interessato e, pertanto, non ricade nei casi di "Esclusione" definiti dalla medesima direttiva;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- le quantità idriche sono compatibili con il reale fabbisogno idrico delle colture ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;
- le tecniche irrigue praticate sono caratterizzate da un livello di efficienza elevato e sono volte effettivamente al risparmio idrico, in base alla D.G.R. n. 2254/2016;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

**PRESO ATTO:**

- che, come disposto ai punti 2.1.1 e 2.1.2 del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile nelle province di Parma e Piacenza approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 149 del 04/08/2017, è stata convocata apposita Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea con modalità sincrona ai sensi degli artt. 14 e ss. della l. n. 241/1990 per il giorno 25/08/2017, alla quale sono stati convocati l’Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po e la Provincia di Piacenza;
- che la Provincia di Piacenza, risultata assente alla predetta Conferenza di Servizi, ha fatto pervenire parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute all’art. 4 del disciplinare allegato al presente atto (PGDG/2017/8874 del 23/08/2017);
- che, nei confronti del parere richiesto all’Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po, rimasto altresì assente in Conferenza di Servizi senza peraltro far pervenire alcun contributo scritto, si considera acquisito l’assenso senza condizioni ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha versato, in data 07/08/2017, la somma pari a euro 195,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 11/09/2017, la somma pari a euro 6,51, relativa al canone dovuto per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre dell’anno 2017;
- non è tenuto a versare alcuna somma a titolo di deposito cauzionale in quanto ritenuto garantito dalle risorse stanziare dal Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile nelle province di Parma e Piacenza approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 149 del 04/08/2017, come stabilito al punto 2.1.2 dello stesso;

**RITENUTO** sulla base dell’istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2036, sotto l’osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

#### **DETERMINA**

**sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:**

1. di assentire al Consorzio di Bonifica di Piacenza (C.F. 91096830335), con sede legale in Strada Valnure n. 3, 29122 – Piacenza:
  - l’autorizzazione alla perforazione dell’opera di presa così descritta:
    - pozzo avente profondità di m 120 dal piano di campagna;

- ubicazione: Comune di Cortemaggiore (PC), località Chiavenna Landi, su terreno di proprietà dell'Azienda Agricola Tonoli, censito al fg. n. 8, mapp. n. 90; coordinate UTM RER x: 569482, y: 984421;
- la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea mediante la suddetta opera di presa, nei limiti e per l'uso di seguito indicati:
  - portata massima di esercizio pari a 40,00 l/s;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 345.600 mc/annui;
  - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola, per irrigazione di 118 ha;
- 2. di stabilire che i quantitativi idrici oggetto della presente concessione siano alternativi ai rilasci stabiliti dalla concessione rilasciata al Consorzio di Bonifica di Piacenza con determinazione n. DET-AMB-2017-4605 del 31/08/2017;
- 3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2036;
- 4. di stabilire che il canone di concessione per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2017 è pari ad euro 6,51;
- 5. di approvare il disciplinare di concessione e la scheda contenente le indicazioni per la perforazione, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante;
- 6. di dare atto che:
  - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;
  - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio del procedimento di riscossione coattiva;
- 7. di dare inoltre atto che:
  - l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
  - l'importo versato per il canone 2017 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- 8. di dare inoltre atto che:
  - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;

- tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
9. che il concessionario provveda a trasmettere a questa Agenzia:
    - preventivamente all'esecuzione dei lavori, l'accordo stipulato con il proprietario del terreno su cui verrà eseguito l'intervento di perforazione per il prelievo di acque sotterranee;
    - entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, la comunicazione dell'esatta posizione dei filtri del pozzo;
    - entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, la "relazione integrativa di avvenuta perforazione", allegata al presente atto, anche al fine di permettere eventuali modifiche della concessione, se necessarie;
  10. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
  11. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto per la sottoscrizione del disciplinare mediante firma digitale ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia mediante posta elettronica certificata;
  12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella D.G.R. n. 1621/2013;
  13. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
  14. che il presente provvedimento sia soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986;
  15. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Franco Zinoni;
  16. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il Direttore Tecnico

*Franco Zinoni*

**ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE  
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al Consorzio di Bonifica di Piacenza (C.F. 91096830335), con sede legale in Strada Valnure n. 3, 29122 – Piacenza, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (domanda di concessione PGDG/2017/8608 del 11/08/2017, cod. Sisteb PC17A0060)

**ARTICOLO 1**

**DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m 120 con tubazione del diametro interno di mm 800 e tubo di mandata di mm 200, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 60,00 e dotato di avampozzo delle misure di 3,00 x 2,00 x 2,00.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Cortemaggiore, località Chiavenna Landi, su terreno di proprietà dell'Azienda Agricola Tonoli, censito al foglio n. 8, mappale n. 90, coordinate UTM RER x: 569482, y: 984421.

**ARTICOLO 2**

**QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 40 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 345.600 mc.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola per un terreno di ettari 118.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Chiavenna, codice corpo idrico 0112000000004 ER.
4. I quantitativi idrici oggetto della presente concessione sono alternativi ai rilasci stabiliti dalla concessione rilasciata al Consorzio di Bonifica di Piacenza con determinazione n. DET-AMB-2017-4605 del 31/08/2017.

**ARTICOLO 3**

**OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell’opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l’interesse pubblico generale.
  4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d’uso dell’acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l’hanno determinata, affinché l’Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d’uso dell’acqua senza il preventivo assenso dell’Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
  5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l’Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l’inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l’utilizzo.
  6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
  7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all’Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.
  8. **Cessazione dell’utenza** – In caso di cessazione dell’utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all’Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell’acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.
- Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall’interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall’Amministrazione concedente.
- Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l’amministrazione concedente procede d’ufficio all’esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

#### **ARTICOLO 4**

#### **PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PARERE RILASCIATO DALLA PROVINCIA DI PIACENZA CON PGDG/2017/8874 DEL 23/08/2017**

1. Obbligo per gli operatori di installare e mantenere un idoneo dispositivo per la misurazione della portata e dei volumi di acqua prelevata dalla falda all’atto del rilascio della concessione (punto 3.2.1 dell’All. N5 alle NTA del vigente PTCP).
2. Obbligo di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per prelievi eccessivi da falda (subsidenza). Si rammenta che, qualora si rendessero idonee fonti alternative di approvvigionamento, la concessione relativa al prelievo da acqua sotterranea può essere rivista o revocata (punto 3.2.4 lettera “c” dell’All. N5 del vigente PTCP).

## **ARTICOLO 5**

### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2036, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2036.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

## **ARTICOLO 6**

### **REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

## **ARTICOLO 7**

### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice Istat ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

## **ARTICOLO 8**

### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

## PRESCRIZIONI PER ESECUZIONE DELLA PERFORAZIONE DEL POZZO

### ARTICOLO 1

#### UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLA PERFORAZIONE

1.1 **Ubicazione della perforazione:** Comune di Cortemaggiore (PC) loc. Chiavenna Landi:

- coordinate catastali: foglio 8, mappale 90;
- coordinate UTM RER x: 569482, y: 984421;

1.2 **Caratteristiche tecniche della perforazione:**

- profondità massima di metri 120 dal piano di campagna;
- perforazione con diametro costante  $\varnothing$  800 mm;
- tubo di mandata 200 mm;
- avampozzo delle misure di 3,00 x 2,00 x 2,00.

L'intercapedine tra la parete del foro e quella del pozzo deve essere sottoposta a idonei interventi di impermeabilizzazione.

Il pozzo sarà equipaggiato da una elettropompa sommersa, di modello ancora da definire, potenza pari a 60 kW e con una portata di esercizio pari a 40 l/sec.

1.3 I dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo di cui al seguente art. 2.2.

### ARTICOLO 2

#### COMUNICAZIONI

2.1 Per consentire le verifiche e i controlli necessari, il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione concedente, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di ultimazione dei lavori di perforazione.

2.2 Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario deve, inoltre trasmettere all'Amministrazione concedente:

- la scheda tecnica fornita unitamente al presente atto, debitamente compilata, in cui dichiarare l'esito della ricerca;
- una planimetria CTR scala 1:5.000 con evidenziato l'esatto punto di perforazione.

Il concessionario provvede alle prescritte comunicazioni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo email [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it).

2.3 Il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n. 464/1984 a comunicare i dati di perforazioni spinte oltre i 30 metri dal piano campagna, all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28.

### ARTICOLO 3

#### PRESCRIZIONI TECNICO COSTRUTTIVE

- 3.1 Il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori a regola d'arte, attenendosi alle seguenti prescrizioni e alle altre prescrizioni eventualmente impartite, anche in corso d'opera, dall'Amministrazione concedente.
- 3.2 L'impresa incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare è tenuta a procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e a realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.
- Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.
- L'eventuale rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali comporta l'immediata sospensione dei lavori di perforazione e l'immediata comunicazione del rinvenimento al *Servizio Pianificazione Ambientale della Provincia di Bologna* affinché lo stesso adotti i provvedimenti eventualmente necessari ed a cui l'impresa incaricata della perforazione sarà tenuta ad attenersi.
- 3.3 La perforazione del pozzo deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua, con l'ausilio di polimeri o bentonite.
- 3.4 Durante le operazioni di perforazione è richiesto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere.
- Inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, si richiede di realizzare una platea in cemento all'interno del punto di perforazione e idonea regimazione, in modo da evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;
- 3.5 Si prescrive la cementazione fino al tetto della falda captata con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite.
- Il coperchio del pozzo deve essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito.
- L'equipaggiamento del pozzo deve essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.
- 3.6 I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni devono essere depositati su terreno di proprietà dell'impresa incaricata della perforazione che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate.
- I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, devono essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.
- 3.7 In conformità a quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, si richiede l'adozione di mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare l'accidentale estrazione del terreno o della

sua frazione più fine ed eventuali cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

L'impresa incaricata della perforazione si impegna a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

- 3.8 L'impresa è tenuta a sospendere immediatamente i lavori nel caso in cui, in corso d'opera, dovesse rendersi necessaria una variazione del sito della ricerca o di modifica delle caratteristiche dell'opera autorizzata, dandone contestualmente comunicazione all'Amministrazione concedente.
- 3.9 In tal caso i lavori potranno riprendere solo dopo il rilascio del provvedimento di variante.

#### **ARTICOLO 4**

##### **OSSERVANZA DI LEGGI**

- 4.1 Nell'esecuzione dei lavori l'impresa incaricata è tenuta ad osservare tutte le norme volte ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.  
La zona di perforazione deve essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.  
Nell'esecuzione dei lavori devono inoltre essere osservate tutte le norme volte a salvaguardare i giacimenti, nella eventualità di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali.  
Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture.
- 4.2 L'impresa incaricata della perforazione è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.
- 4.3 Sono a carico dell'impresa incaricata della perforazione tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte dell'Amministrazione concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta.

#### **ARTICOLO 5**

##### **SANZIONI**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il concessionario che violi il presente atto, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2, l.r. 3 del 1999.

All'Area Coordinamento Rilascio Concessioni  
DIREZIONE TECNICA  
Largo Caduti del Lavoro 6 – 40122 Bologna

## RELAZIONE INTEGRATIVA DI AVVENUTA PERFORAZIONE POZZO

### IDENTIFICAZIONE

Concessione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Codice SISTEB \_\_\_\_\_

### DATI RELATIVI ALL'INTESTATARIO DELLA CONCESSIONE

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Residenza o Sede Legale: Frazione \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ N. civico \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

### DATI TECNICI RELATIVI AL POZZO

Comune \_\_\_\_\_ Frazione/Località \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ N. civico \_\_\_\_\_  
Localizzazione Catastale: Foglio n.: \_\_\_\_\_ Mappale n.: \_\_\_\_\_  
Ditta perforatrice: \_\_\_\_\_  
Data di ultimazione della perforazione: \_\_\_\_\_

### CARATTERISTICHE DEL POZZO

Diametro del tubo: m. \_\_\_\_\_ Profondità: m \_\_\_\_\_ Portata: litri/sec. \_\_\_\_\_ Diametro perforazione: m \_\_\_\_\_  
Tipo della perforazione:  Rotazione  Rotazione inversa  Trivellazione  
 Percussione  Scavo  Altro  
Cementazione: Sì  No   
Tipo di rivestimento  Ferro  Plastica  Cemento  
Livello statico: m \_\_\_\_\_ Livello dinamico: m \_\_\_\_\_  
Avampozzo: Sì  No  Contatore: Presente  Assente

## EQUIPAGGIAMENTO

### Tipo di Pompa

- elettropompa sommersa
  motopompa non sommersa aspirante  
 elettropompa non sommersa ad asse verticale
  motopompa non sommersa ad asse verticale  
 elettropompa non sommersa aspirante
  equipaggiamento ad aria compressa  
 altri tipi da specificare: \_\_\_\_\_

Portata: litri/sec. \_\_\_\_\_ Potenza: Kw: \_\_\_\_\_ Prevalenza: m \_\_\_\_\_

Diametro del tubo di mandata: \_\_\_\_\_

Stratigrafia del terreno		
Profondità dal piano di campagna	Stratigrafia Classe litologica (*)	Falde captate (indicare SÌ o NO)
Da m _____ a _____		
Da m _____ a _____		
Da m _____ a _____		
Da m _____ a _____		
Da m _____ a _____		
Da m _____ a _____		
Da m _____ a _____		
Da m _____ a _____		
Da m _____ a _____		
Da m _____ a _____		

(\*) Classi litologiche da inserire nella tabella: ghiaia – sabbia – limo – argilla – torba

Finestrature		
Da m.	A m.	Descrizione

## DATI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEL POZZO

(specificare l'uso dell'acqua captata)

Consumo umano

Numero persone servite: \_\_\_\_\_

Servizi igienici

Numero persone servite: \_\_\_\_\_

Annaffiamento orto

Superficie m<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Annaffiamento orto

Superficie m<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Annaffiamento giardino

Superficie m<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Abbeveraggio animali da cortile

Specie animali: \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Abbeveraggio bestiame

Specie animali: \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

altri tipi da specificare: \_\_\_\_\_

Note eventuali: \_\_\_\_\_

**SCHEMA TIPO CARATTERISTICHE POZZO**  
 (Art.6 R.R. 41/2001)

COLONNA STRATIGRAFICA DEFINITIVA IN MT

PROPOSTA CONDIZIONAMENTO FINALE POZZO QUOTA p.c.



**LEGENDA**

(litologia prevalente)

- Argilla
- Ghiaia
- Limo
- Sabbia
- Torba

- CEMENTAZIONE
- GHIAIETTO DI RIEMPIMENTO
- COMPACTONITE
- DRENO
- TUBO CIECO
- TUBO FILTRO
- LIMITE DI COMPLESSO /GRUPPO ACQUIFERO

**SCHEMA TIPO CARATTERISTICHE POZZO**  
 (Art.36 R.R. 41/2001)

COLONNA STRATIGRAFICA DEFINITIVA IN MT

PROPOSTA CONDIZIONAMENTO FINALE POZZO QUOTA p.c.



**MATERIALI UTILIZZATI PER IL CONDIZIONAMENTO DEL POZZO**

**LEGENDA**

(litologia prevalente)

- Argilla 
- Ghiaia 
- Limo 
- Sabbia 
- Torba 

-  CEMENTAZIONE
-  GHIAIETTO DI RIEMPIMENTO
-  COMPACTONITE
-  DRENO
-  TUBO CIECO
-  TUBO FILTRO
-  LIMITE DI COMPLESSO /GRUPPO ACQUIFERO

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**